

Publicato il 15/05/2019

N. 02584/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04418/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4418 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Tecnosistem s.p.a., Biogas Engineering s.r.l., S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, Centro Direzionale, Is. G2;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale, in Napoli, via Santa Lucia, 81;

Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Centrale

Acquisti – UOD1, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti

Icaria s.r.l., Quantica Ingegneria s.r.l., Lotti Ingegneria s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Maffettone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via Plauto, 12;

per l'annullamento

I) quanto al ricorso introduttivo:

- della nota prot gen. 0637926 del 10/10/2018, con cui la Giunta Regionale della Campania ha comunicato a Tecnosistem s.p.a. che, in relazione alla *“proc n. 2597/A-SIA/18 – Proc n. 2597/A-SIA/18, procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo di accordo quadro triennale ai sensi dell'art. 54 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, suddiviso in tre lotti e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, co. 2 D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità tecnica ed economica e/o la progettazione definitiva e/o esecutiva per la realizzazione e/o trasformazione e/o ampliamento di impianti per il trattamento della frazione organica in Regione Campania. Lotto n. 1 CIG: 7332580C6D”*, con decreto dirigenziale n. 215 del 10/10/2018 era stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore del costituendo r.t.i. Icaria s.r.l.;
- del decreto dirigenziale n. 215 del 10/10/18, con cui la Direzione Generale 6 – Ambiente, Difesa del Suolo e Ecosistema della Regione Campania, preso atto dei verbali della commissione giudicatrice e delle relative risultanze, ha aggiudicato in via definitiva, condizionando sospensivamente l'efficacia all'esito positivo della

verifica, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/16, il lotto n. 1 al costituendo r.t.i. Icaria s.r.l., Quantica Ingegneria s.r.l., Lotti Ingegneria s.p.a. per un importo di € 725.790,00 al netto dell'Iva, avendo conseguito un punteggio complessivo di 81,908, di cui 63,750 punti per l'offerta tecnica e 18,158 per l'offerta economica;

- della nota prot. 2018.0698320 del 6/11/18 mai notificata, con cui l'Ufficio Speciale, Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione UOD 01 Centrale Acquisti e procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture della Giunta Regionale della Campania ha comunicato che, in relazione alla *“proc n. 2597/A_SIA/18, procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo di accordo quadro ai sensi dell'art. 54 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, suddiviso in tre lotti e aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, co. 2 D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Lotto n. 1 CIG:7332580C6D; lotto n. 2 CIG: 73541547DC; lotto n. 3 CIG:73326527D9”*, dalle verifiche effettuate non sono emersi elementi ostativi all'aggiudicazione definitiva, con conseguente efficacia del decreto dirigenziale n. 215 del 10/10/2018 ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- dei verbali di gara n. 1 del 10 maggio 2018, n. 2 del 14 maggio 2018, n. 3 del 6 giugno 2018, n. 4 del 20 giugno 2018, n. 5 del 27 giugno 2018, n. 6 del 4 luglio 2018, n. 7 del 12 luglio 2018 e di tutto quanto in essi rilevato e/o allegato ivi incluse le schede allegate ed i relativi punteggi e giudizi ivi riportati;
- della documentazione di gara, se e nella misura in cui dovesse essere ritenuta lesiva degli interessi della ricorrente, costituita da bando di gara e successiva rettifica, disciplinare di gara e relativi

allegati (All. 1: domanda di partecipazione, All. 2: Modello DGUE, All. 3: Modello Offerta economica, All. 4.: Tavola “Z_1 e Z_2” del DM 143/2013, All. n. 5 Protocollo di Legalità), appendice al disciplinare, capitolato speciale di appalto parte generale, capitolato speciale di appalto parte tecnica, schema di contratto (accordo quadro), schema di contratto attuativo;

- di tutta l'offerta, costituita da documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica, presentata dal costituendo r.t.i. composto da Icaria s.r.l., Quantica Ingegneria s.r.l. e Lotti Ingegneria s.p.a. e di tutto quanto in ciascun documento dell'offerta rilevato e/o allegato;

- di ogni atto e/o provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente, se e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento al decreto dirigenziale n. 85 del 26/4/2018 di nomina della commissione giudicatrice, alla nota prot n. 0662782 del 22/10/18 di riscontro alla richiesta di accesso agli atti della ricorrente, al decreto dirigenziale n. 9 del 17/01/2018 della Direzione Generale/Ufficio/Struttura 6, UOD/Staff 1, di proroga al 6/2/18 per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara di interesse, al decreto dirigenziale della Direzione Generale/Ufficio/Struttura 6, UOD Staff 1, n. 1 del 3/1/18 di indizione della gara di interesse, al decreto dirigenziale del dipartimento 70 della direzione generale 5 UOD Area Tecnica n. 1 del 2/1/18 di avvio della gara di interesse, ai chiarimenti forniti;

- nonché per la declaratoria di nullità e/o inefficacia e di caducazione del contratto eventualmente stipulato;

II) con i motivi aggiunti depositati il 10 dicembre 2018:

- del silenzio - rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 19/10/2018 e del 8/11/18 formulata da Tecnosistem s.p.a., quale mandataria del costituendo raggruppamento di imprese, alla Regione Campania, in relazione alla *“documentazione completa relativa alla fase di verifica post aggiudicazione (richiesta inviata, documentazione a comprova pervenuta, etc.) ed a tutti i successivi atti della procedura di gara”* trasmessa dal costituendo RT Icaria, aggiudicatario del lotto n. 1 (CIG:7332580C6D) nell'ambito della *“proc n. 2597/A-SIA/18 – Proc n. 2597/A-SIA/18”*;
- per l'accertamento del diritto all'accesso alla documentazione;

III) con i motivi aggiunti depositati il 1 dicembre 2019:

- degli atti acquisiti in esito all'accesso del 8/1/2019 (di cui alla pec del 8/1/19 della Regione Campania), relativi ai documenti trasmessi dal costituendo r.t.i. Icaria a comprova dei requisiti di idoneità, capacità economica-finanziaria e capacità tecnico-professionale, dichiarati in sede di gara.
- della documentazione rubricata *“Regione Campania, sottofascicolo verifiche AVCpass”*, della documentazione rubricata *“Regione Campania, sottofascicolo Quantica”*, della documentazione delle verifiche AVCpass relative ad Icaria s.r.l., nonché di tutto quanto rilevato e/o allegato in ciascun documento, della documentazione delle verifiche AVCpass.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, delle società Icaria s.r.l., Quantica Ingegneria s.r.l., Lotti Ingegneria s.p.a.;

Visto il ricorso incidentale proposto dalle società Icaria s.r.l., Quantica Ingegneria s.r.l., Lotti Ingegneria s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Le società Tecnosistem s.p.a. (capogruppo mandataria), Biogas Engineering s.r.l., S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente s.r.l. (mandanti) impugnano il provvedimento di aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese Icaria s.r.l./Quantica Ingegneria s.r.l./Lotti Ingegneria s.p.a. della procedura aperta indetta dalla Regione Campania ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro triennale ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, suddiviso in tre lotti del valore a base di gara di € 1.300.000 ciascuno distinti sulla base dell'area geografica di intervento e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per *“l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità tecnica ed economica e/o la progettazione definitiva e/o esecutiva per la realizzazione e/o trasformazione e/o ampliamento di impianti per il trattamento della frazione organica in Regione Campania”*.

Il ricorso in trattazione ha ad oggetto il lotto n. 1 CIG:7332580C6D (che riguarda la Provincia di Napoli) aggiudicato, come si è anticipato, al r.t.i. Icaria, risultato primo graduato all'esito della selezione concorsuale con un punteggio complessivo di 81,908 di cui 63,750 punti per l'offerta tecnica e 18,158 per l'offerta economica.

In seconda posizione si è collocata la ricorrente con punteggio complessivo di 77,831 di cui 63,870 per l'offerta tecnica e 13,961 per l'offerta economica.

A sostegno dell'esperito gravame le società ricorrenti deducono i profili di illegittimità di seguito rubricati: violazione della *lex specialis*, violazione del D.Lgs. n. 50/2016, violazione della L. n. 190/2012, violazione della L. n. 241/1990 e dell'art. 97 della Costituzione, violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, eccesso di potere, illogicità manifesta, contraddittorietà, carenza dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento.

Con successivi motivi aggiunti depositati il 10 dicembre 2018 le istanti lamentano l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulle richieste di accesso ex art. 116 del c.p.a. avanzate il 19.10.2018 e l'8.11.2018 in relazione alla *“documentazione completa relativa alla fase di verifica post aggiudicazione (richiesta inviata, documentazione a comprova pervenuta, etc.) ed a tutti i successivi atti della procedura di gara”*.

In seguito all'ostensione degli atti richiesti ad opera della Regione Campania, le società ricorrenti hanno notificato ulteriori motivi aggiunti depositati il 1 febbraio 2019 avverso gli atti in epigrafe per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili.

Le controinteressate Icaria s.r.l., Quantica Ingegneria s.r.l., Lotti Ingegneria s.p.a. si sono costituite per resistere al gravame proposto *ex adverso* e hanno eccepito l'irricevibilità del gravame per tardività ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del c.p.a.; inoltre, hanno proposto ricorso incidentale avverso gli atti di gara, nelle parti in cui non è stato escluso il raggruppamento Tecnosistem/Biogas

Engineering/S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente ed è stato attribuito un punteggio eccessivo alla relativa offerta.

Resiste in giudizio anche la Regione Campania che si associa all'eccezione di irricevibilità sollevata dalle società controinteressate e, inoltre, oppone l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica agli operatori aggiudicatari dei lotti n. 2 e 3 (immediatamente subordinati al r.t.i. Icaria, primo classificato in tutti i lotti) le cui posizioni, secondo la tesi dell'amministrazione resistente, potrebbero essere incise dall'eventuale accoglimento delle censure proposte avverso la mancata esclusione del r.t.i. aggiudicatario del lotto n. 1, alla luce della previsione di cui all'art. 3 del disciplinare di gara (*"Ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti oggetto di gara ai sensi dell'art. 51, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, ma potrà aggiudicarsi un solo lotto ai sensi del successivo comma 3 dell'art. 51 cit.. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti potrà aggiudicarsi, ex art. 51 comma 3 cit., sempre un solo lotto che la stazione appaltante individuerà, considerata l'omogeneità dei medesimi per prestazioni ed importo, applicando il criterio numerico crescente che contraddistingue i lotti oggetto di gara (es.: lotto n. 1 al primo in graduatoria del lotto n. 1, lotto n. 2 al secondo in graduatoria del lotto n. 2, e così via)"*). Nel merito, l'amministrazione assume la legittimità dell'azione amministrativa e conclude per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza presidenziale n. 2273 del 22.11.2018 il T.A.R. ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle società aggiudicatarie dei lotti n. 2 e n. 3; l'incombente è stato assolto dalla parte ricorrente.

Dopo ulteriore scambio di memorie e deposito di documentazione, all'udienza del 17 aprile 2019 la causa è stata infine trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Viene in decisione il ricorso proposto dalle società Tecnosistem s.p.a. (capogruppo mandataria), Biogas Engineering s.r.l., S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente s.r.l. (mandanti) avverso il provvedimento di aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito r.t.i.) tra le società Icaria s.r.l., Quantica Ingegneria s.r.l., Lotti Ingegneria s.p.a. della procedura indetta dalla Regione Campania per la conclusione di un accordo quadro triennale avente ad oggetto l'affidamento di *“servizi di ingegneria e architettura per gli studi di fattibilità tecnica economica e la progettazione definitiva ed esecutiva di opere di architettura e ingegneria per la realizzazione o la trasformazione e/o ampliamento di Impianti per il trattamento della frazione organica in Regione Campania”*, relativamente al lotto n. 1 (Provincia di Napoli).

2. Il ricorso introduttivo è infondato e, quindi, si appalesa superfluo l'esame delle eccezioni in rito sollevate dalle controparti processuali; tanto in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 5/2015; Sez. IV, n. 3225/2017 e n. 3225/2017) e di legittimità (Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26242/2014 e n. 26243/2014), consente di derogare all'ordine delle questioni da esaminare previsto dall'art. 276 c.p.c. privilegiando lo scrutinio della ragione “più liquida” sulla scorta, peraltro, del paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a..

3. Con un primo profilo di illegittimità parte ricorrente lamenta la mancata esclusione del r.t.i. aggiudicatario per carenze della documentazione concernente la mandataria Icaria s.r.l..

In particolare, sussisterebbe violazione dell'art. 16 del disciplinare, secondo cui ciascun servizio facente parte della relazione tecnica dei servizi (relazione R1) doveva essere corredato dal relativo certificato di esecuzione da parte del committente; ciò in quanto il certificato prodotto dal r.t.i. aggiudicatario relativo all'incarico di *“revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico del complesso impiantistico di Ca' del Bue – Verona per il periodo 2012-2014”*, allegato alla relazione tecnica dei servizi - R1 - è stato rilasciato dalla società P. &W. Progetti per lo Sviluppo s.r.l. che, secondo la ricorrente, non risulterebbe la committente dei detti servizi e, sotto distinto profilo, neppure potrebbe ricoprire la qualità di impresa subappaltatrice della società affidataria ai sensi dell'art. 105, comma 19, del D.Lgs. n. 50/2016.

La censura non ha pregio.

L'art. 16 del disciplinare di gara prescriveva che, all'interno della busta B (offerta tecnico – organizzativa), dovesse essere inserita a pena di esclusione una relazione tecnica dei servizi offerti contenente anche una descrizione dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva realizzati nell'ultimo decennio significativi della propria capacità tecnica di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, architettonico, strutturale, impiantistico e ambientale aggiungendo, per quanto rileva nel presente giudizio, che *“ciascun servizio presentato dovrà essere corredato di relativo certificato di esecuzione del servizio da parte del committente”*.

Ebbene, tale essendo la formulazione della disposizione, a tale incombente ha adempito il r.t.i. aggiudicatario che ha prodotto il certificato di esecuzione richiesto dalla disciplina di gara sul quale la commissione ha fondato legittimamente le proprie valutazioni in ordine all'offerta tecnica; nel caso specifico il ruolo di committente (privato) è stato rivestito dalla P. & W. s.r.l. e non vi è ragione di dubitare che il servizio sia stato effettivamente svolto dalla società Icaria s.r.l., considerato anche che risultano prodotte agli atti del giudizio: 1) documentazione progettuale a corredo della richiesta di Autorizzazione Ambientale Integrata che reca in calce il timbro della società Icaria s.r.l. alla quale, pertanto, è riferibile il servizio; 2) deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1143 del 12 luglio 2016 recante approvazione della richiesta di Autorizzazione Ambientale Integrata ex D.Lgs. n. 152/2006 riferita al citato progetto di *“revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico del complesso impiantistico di Ca' del Bue”* che, pertanto, comprova l'esecuzione del servizio medesimo (cfr. documenti depositati da Icaria s.r.l. in data 18.11.2018).

In altri termini, ai fini della valutazione dei servizi dichiarati occorre unicamente allegare il richiamato certificato di esecuzione (adempimento ritualmente svolto dal r.t.i. aggiudicatario) oggetto di valutazione da parte della commissione di gara, senza che possa rilevare la questione relativa alla presunta illegittimità dell'incarico di progettazione che, invero, esula dall'oggetto del giudizio.

Non può poi dubitarsi in ordine all'ammissibilità della documentazione rilasciata da committenti privati, visto che il disciplinare di gara non prevedeva che tale certificato di esecuzione dovesse essere rilasciato esclusivamente da amministrazioni

pubbliche, mentre il mancato inserimento del servizio in questione nel DGUE (Sez. C - *“capacità tecniche e professionali”*) può essere spiegato non con il mancato svolgimento dell’attività, bensì con la circostanza che in quel documento andavano inserite unicamente le commesse affidate da enti pubblici.

4. Con un ulteriore profilo di illegittimità le ricorrenti evidenziano che la dichiarazione di accettazione del protocollo di legalità di cui all’allegato 5 del disciplinare è stata redatta dal r.t.i. controinteressato in data 24 febbraio 2018 quindi oltre il termine previsto dal disciplinare per la presentazione della domanda (6 febbraio 2018) con conseguente operatività della causa di esclusione prevista dal disciplinare di gara ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012 (*“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”*).

L’argomentazione è infondata.

Dall’esame della documentazione prodotta in giudizio da Icaria s.r.l. in data 16.11.2018 (pag. 36) risulta che in data 24.1.2018 la società ha reso espressa dichiarazione di accettazione del protocollo di legalità siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania, introducendola nella busta “A” depositata entro il termine previsto dalla disciplina di gara; tanto basta per respingere la censura, poiché detta dichiarazione soddisfa la prescrizione posta dal disciplinare di gara (cfr. art. 6: *“La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 190/2012”*) senza che rilevi la diversa data apposta in calce al modulo di cui all’allegato 5 che, secondo la prospettazione della società controinteressata, sarebbe

dipesa da mero errore materiale nella indicazione del mese (24 febbraio 2018 anziché 24 gennaio 2018).

5. Sono destituite di giuridico fondamento le deduzioni con cui parte ricorrente invoca l'esclusione del r.t.i. a causa di carenze riscontrate nel DGUE prodotto dalla società Quantica, mandante del raggruppamento aggiudicatario, in relazione alla omessa compilazione per tutti gli amministratori in carica, alla carenza di informazioni riferite alle "capacità tecniche e professionali" (classi e categorie dei lavori) e delle ragioni per cui l'impresa non è in possesso di certificati relativi a sistemi di garanzia della qualità e del rispetto delle norme di gestione ambientale.

In senso contrario, rileva il Collegio che tali carenze non avrebbero potuto condurre alla estromissione dalla procedura concorsuale, trattandosi di profili certamente emendabili mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 13 del disciplinare di gara e dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (*"Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica"*).

6. Con un ulteriore ordine di rilievi, le società ricorrenti contestano l'illogicità ed irragionevolezza del punteggio conseguito dal r.t.i. aggiudicatario in relazione all'offerta tecnica. Nel dettaglio, le istanti aspirano ad una riparametrazione al fine di superare il distacco di 4,077 punti con la prima graduata e, a tale scopo, ritengono che il miglior punteggio tecnico conseguito dall'a.t.i. ricorrente pari a soli

0,12 punti in più rispetto a quello del r.t.i. Icaria non rispecchierebbe la presunta differenza in termini qualitativi tra le due offerte.

I rilievi non colgono nel segno.

Va rammentato che, per giurisprudenza consolidata (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 433/2019), nelle gare di appalto che prevedono il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta.

A tale considerazione va poi aggiunto che, nel caso specifico, le ricorrenti affidano il ragionamento a confronti operati su griglie parametrize alla propria offerta che, pur richiamando i profili previsti dal disciplinare, sono state poi ulteriormente disaggregate e liberamente scelte, senza alcun aggancio a subparametri contenuti nella *lex specialis*. Ad esempio, riguardo alla relazione tecnica di offerta, il disciplinare chiariva a pag. 23 che occorreva spiegare le modalità con cui sarebbero state svolte le prestazioni (le modalità di esecuzione della progettazione per le diverse categorie indicate, diagrammi di flusso e cronoprogrammi, metodologia di approccio alle diverse tematiche progettuali in riferimento agli esempi sopra riportati, identificazione di studi e indagini necessari alla redazione dello studio di fattibilità tecnico - economica, di un progetto definitivo, di un esecutivo, modalità di utilizzo di nuove tecnologie per l'espletamento del servizio e loro possibile interoperabilità con i sistemi tradizionali) ma non recava esplicito riferimento agli argomenti indicati dalla ricorrente nella seconda colonna del riquadro

a pag. 16 del ricorso che, secondo la medesima, sarebbero stati meglio sviluppati rispetto all'a.t.i. controinteressata.

6.1. Tale deduzione consente di respingere i rilievi che riguardano i punteggi assegnati in relazione ai criteri A.2 (Relazione tecnica di offerta) e A.3 (Qualifica del personale): difatti, parte ricorrente rivendica un maggior punteggio sostenendo di aver affrontato una serie di argomenti che l'a.t.i. Icaria avrebbe invece completamente tralasciato e, come si è anticipato, a sostegno di tale ragionamento ha redatto una tabella riepilogativa di confronto suddivisa in profili che non trovano alcun riferimento nel disciplinare di gara, con conseguente inconsistenza delle censure.

6.2. Con riguardo al punteggio riferito al sottocriterio A.3, terzo alinea (*curricula vitae* dei singoli professionisti responsabili delle varie discipline), è privo di pregio il ragionamento delle ricorrenti che, in sintesi, ritengono di aver diritto ad un maggior subpunteggio per aver offerto un numero di professionalità maggiori rispetto all'a.t.i. Icaria (36 contro 25). Contrariamente a quanto dedotto dalle istanti, la disciplina di gara non prevedeva infatti alcuna graduazione del punteggio in relazione al numero dei professionisti, ma prendeva in considerazione unicamente il *curriculum* dei singoli professionisti impiegati.

6.3. In relazione al criterio A.4 (partecipazione di giovani professionisti), va respinta la deduzione delle ricorrenti che ritengono iniquo il punteggio ricevuto, lamentando di aver previsto nel proprio organigramma n. 10 giovani professionisti contro i n. 4 indicati dal r.t.i. Icaria. Difatti, ai fini dell'attribuzione del subpunteggio, il parametro in questione prendeva in considerazione, oltre al numero di giovani professionisti, anche le relative modalità di inserimento nel

team di progettazione (“La Commissione valuterà la presenza dei giovani professionisti a supporto della struttura di progettazione. Oltre al numero di elementi proposti, sarà valutata la modalità del suo inserimento nel processo di progettazione”) e in relazione a tale profilo non risulta documentata una oggettiva superiorità dell’offerta delle ricorrenti.

6.4. Quanto al parametro A.5 (Modalità di interazione/integrazione con la committenza) è palesemente infondato il profilo di illegittimità secondo cui l’a.t.i. ricorrente avrebbe illegittimamente ottenuto un punteggio inferiore (7) rispetto all’aggiudicatario (10) in quanto sarebbe stato erroneamente calcolato il numero di giorni/mese (8 anziché 8,66) offerto presso la sede della committente per consultazioni e/o revisioni del materiale prodotto.

Al riguardo va rammentato che, in base al disciplinare di gara, il criterio era così formulato: *“La Commissione attribuirà il punteggio in funzione della proposta di dedicare, nel corso dello svolgimento dei singoli contratti attuativi affidati, la presenza di figure specialistiche competenti per i singoli aspetti di progettazione, per un numero minimo di giornate/mese presso la sede della committenza per consultazioni e/o revisioni del materiale prodotto”* ed il subpunteggio sarebbe stato commisurato al numero di giornate/mese offerte, secondo una graduazione prevista dal disciplinare (pag. 26).

Ebbene, nel caso specifico l’a.t.i. Tecnosistem ha offerto un numero di giornate/mese pari ad 8 indicato con numero e a lettere mentre il r.t.i. aggiudicatario ha offerto un rapporto pari a 9, con conseguente legittimità dei corrispondenti subpunteggi assegnati dalla commissione di gara (rispettivamente 7 al r.t.i. Tecnosistem e 10 al r.t.i. Icaria).

L'eventuale rifiuto che l'a.t.i. ricorrente sostiene di aver commesso nel calcolo delle giornate/mese indicato nella propria offerta non può non ricadere sulla medesima in base al principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, secondo cui ogni operatore economico sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione dell'offerta.

7. Sono infine infondate le censure con cui parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine ai criteri di attribuzione del punteggio e la presunta contraddittorietà tra i giudizi formulati da alcuni commissari di gara e i corrispondenti coefficienti assegnati.

In proposito, l'art. 18 del disciplinare di gara recava specifica indicazione in ordine ai criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta, in relazione ai quali la ponderazione è ricondotta ad una soglia con valore numerico determinato che prevede uno scarto tra il minimo e il massimo.

Può quindi affermarsi che vi è specificazione di parametri di valutazione che parcellizzano e specificano gli elementi che compongono l'offerta tecnica degli operatori concorrenti, con previsione per ciascuno di essi di specifico punteggio, onde la discrezionalità dell'amministrazione non solo viene veicolata in ambiti obbligatori di valutazione ma viene, altresì, previamente definita e precisata in maniera tale da consentire, pur attraverso la mera attribuzione del voto numerico, di risalire all'*iter* logico seguito nella assegnazione del concreto punteggio attribuito.

Peraltro, la griglia di valutazione appare dettagliata e non generica, conforme, pertanto, agli orientamenti giurisprudenziali che individuano le condizioni in presenza delle quali la valutazione può legittimamente essere espressa attraverso la mera attribuzione del

voto numerico (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4438/2017 e n. 1889/2016; Sez. III, n. 2050/2015).

7.1. Non ha poi pregio la questione relativa alla presunta discrasia tra il voto numerico e il giudizio di valore effettuato da alcuni commissari, alla luce delle previsioni contenute nel disciplinare di gara, secondo cui il coefficiente numerico discrezionalmente attribuito dal singolo commissario avrebbe concorso al calcolo della media dei coefficienti e, solo in seguito, alla determinazione del punteggio finale (*“La Commissione procederà con l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario di gara; successivamente verrà calcolata la media dei coefficienti che sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile in relazione al singolo criterio”*, disciplinare di gara, pag. 26). In altri termini, ai fini della valutazione dell'offerta ciò che rileva in base alla *lex specialis* è il punteggio numerico ottenuto dalla media dei coefficienti di tutti i commissari che, invero, non può ritenersi complessivamente inficiato dai giudizi di valore incongruenti evidenziati nel ricorso espressi da alcuni componenti del seggio di gara.

8. Passando all'esame dei motivi aggiunti depositati il 10.12.2018 aventi ad oggetto la richiesta di accesso ex art. 116 c.p.a., occorre prendere atto della relativa improcedibilità, visto che l'amministrazione ha provveduto all'ostensione degli atti richiesti, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla relativa decisione.

9. Vanno respinti i motivi aggiunti depositati il 1.2.2019 con cui parte ricorrente invoca l'estromissione del raggruppamento aggiudicatario per illegittimità dell'atto di ammissione che, secondo la

prospettazione attorea, risulterebbe comprovata dall'esame dei documenti acquisiti in sede di accesso.

In applicazione del principio di sinteticità nella redazione delle sentenze in materia di appalti pubblici ex art. 120, comma 10, del c.p.a. (*"Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all' articolo 74"*), di seguito si riportano le ragioni reiettive:

- quanto alla presunta illegittimità della trasmissione degli atti a comprova dei requisiti di partecipazione alla gara (inoltrati a mezzo p.e.c. e non con sistema AVCpass come prescritto dal disciplinare di gara), rileva il Collegio che il raggruppamento si è legittimamente avvalso di una facoltà concessa dalla stazione appaltante con nota del 4.9.2018 per l'ipotesi di eventuali problemi nel funzionamento del sistema AVCpass, inoltre non risulta che la diversa modalità di trasmissione abbia impedito all'amministrazione di procedere alle verifiche di competenza con conseguente operatività del principio del raggiungimento dello scopo;

- in ordine alla carenza del requisito speso dal r.t.i. aggiudicatario circa la *"Realizzazione di un impianto di compostaggio per il trattamento della FORSU prodotta dai Comuni soci della Ecolan Spa"* (cfr. DGUE di Quantica Ingegneria s.r.l., pag. 15), il prospettato difetto di legittimazione del soggetto che ha sottoscritto il certificato di esecuzione non comprova l'inattendibilità del documento sotto il profilo dell'effettivo svolgimento del servizio dichiarato considerato anche che, come dedotto dalla difesa della parte controinteressato, all'epoca di svolgimento di tale attività (2012) il sottoscrittore rivestiva la qualità di direttore tecnico della Ecolan s.p.a. e, quindi, aveva cognizione diretta della circostanza attestata;

- quanto alla *“Realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione di Acerra – direzione lavori”* (cfr. DGUE di Quantica Ingegneria s.r.l., pag. 15), i rilievi delle ricorrenti si infrangono contro le risultanze documentali in atti che comprovano lo svolgimento dell’incarico di direzione dei lavori conferito da Fibe s.p.a. ed indicato dall’operatore (cfr. documentazione depositata da Tecnosistem in data 1.2.2019, allegato 2, pag. 20 e seguenti, verbale di ultimazione dei lavori e a pag. 32 collaudo delle opere; documentazione depositata da Icaria in data 26.3.2019, allegato n. 4, pag. 4 e seguenti);
- in ordine ai servizi denominati *“Grande progetto – risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni Rifunzionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell’impianto di depurazione Cuma – progettazione definitiva”*; *“Grande progetto – risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni Rifunzionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di depurazione di Cuma – progettazione esecutiva”* e *“Grande progetto – risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni ‘rifunzionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell’impianto di depurazione di Napoli Nord - progettazione definitiva”* (cfr. DGUE di Quantica Ingegneria s.r.l., pagg. 15 e 16), vanno respinti i rilievi formulati dalle ricorrenti che contestano l’effettivo svolgimento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva dichiarati, alla luce del contenuto delle attestazioni rilasciate dalla Regione Campania alle quali deve riconoscersi efficacia fidefacente che dimostrano l’effettuazione dei servizi (documenti acquisiti in sede di accesso e depositati da Tecnosistem s.p.a. in data 16.1.2019, allegato n. 2, pagg. 38 e 39; documento depositato da Icaria s.r.l. in data 27.3.2019, allegato n. 13), tenuto conto anche della genericità delle contestazioni attoree, prive di riscontri documentali;

- con riferimento all'attività dichiarata da Icaria s.r.l. (DGUE, Allegato A) di seguito indicata *“impianto di trattamento recupero rifiuti (loc. Pian del Vantaggio) – 35/A Orvieto (TR), adeguamento sistema di raccolta acque di processo e smaltimento, acque meteoriche, progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori”*, risulta versato agli atti di causa il certificato di esecuzione che comprova lo svolgimento del servizio (documenti depositati dalla parte controinteressata in data 26.3.2019);
- riguardo all'attività denominata *“Discarica di Orvieto - Impianto di trattamento e recupero rifiuti, loc. Pian del Vantaggio 35/A – Orvieto (TR) – interventi di manutenzione ordinaria in corrispondenza del piazzale di ricezione RSU e dell'uscita FSC da pressa”* (DGUE di Icaria s.r.l., Allegato A), la censura è inconferente alla luce della deduzione svolta dalla parte resistente, non puntualmente confutata dalla ricorrente, che afferma di non aver reso alcun certificato di esecuzione non essendosi avvalsa del servizio;
- l'inconsistenza dei rilievi che riguardano i requisiti tecnico – professionali delle società Quantica e Icaria conduce altresì al rigetto della censura, peraltro genericamente formulata, con cui le ricorrenti assumono la mancata corrispondenza dei requisiti (dalle medesime ritenuti infondatamente insussistenti) delle predette imprese rispetto alle relative quote di esecuzione dell'appalto;
- infine non hanno efficacia invalidante le carenze evidenziate dalle ricorrenti in ordine alla mancata allegazione da parte del r.t.i. aggiudicatario dei contratti stipulati con alcuni professionisti, non risultando invero specificate le disposizioni di legge e di disciplinare asseritamente violate.

10. In conclusione, le richiamate considerazioni conducono al rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

11. Per l'effetto, ribadita la legittimità dell'impugnato provvedimento di aggiudicazione in favore del r.t.i. Icaria s.r.l., non resta che dichiarare l'inammissibilità del gravame incidentale proposto dalle società controinteressate per carenza di interesse alla relativa decisione.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3225/2017; n. 3229/2017; Cassazione civile, Sez. V, n. 7663/2012). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

12. La regolazione delle spese di giudizio segue il principio della soccombenza di cui agli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. nella misura indicata in dispositivo, così come l'onere del rimborso del contributo unificato versato dalle ricorrenti incidentali, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. n. 115/2002 che grava sulle ricorrenti principali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti dalle società Tecnosistem s.p.a., Biogas Engineering s.r.l., S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente s.r.l.;

- dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dalle società Icaria s.r.l., Quantica Ingegneria s.r.l., Lotti Ingegneria s.p.a.;
- condanna le società Tecnosistem s.p.a., Biogas Engineering s.r.l., S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente s.r.l., in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti processuali che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge, da ripartire in parti uguali tra le parti resistenti (€ 1.500,00 oltre accessori in favore della Regione Campania ed € 1.500,00 oltre accessori da ripartire tra le società controinteressate);
- condanna altresì le società Tecnosistem s.p.a., Biogas Engineering s.r.l., S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente s.r.l., in solido tra loro, al rimborso del contributo unificato versato dalle società controinteressate in relazione al ricorso incidentale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Domenico De Falco, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Gianluca Di Vita

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO

